

COMUNE DI MONTEROTONDO

UFFICIO ELETTORALE

NORME INTESE A FAVORIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali n. 3/1991, in data 3 febbraio 1991;

RENDE NOTO

gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo, sono state individuate le seguenti sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con apposite strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote:

SEZIONE	UBICAZIONE DEI SEGGI
1 – 2 – 9 – 11	Viale B:Buozzi
3	Via G. di Vittorio
6 – 7 – 8	Via XX Settembre
13	Via dei Garibaldini
12 – 14 – 16 - 31	Via Monte Pollino
17 – 18 – 22 – 29	Via Monte Pelmo
25 - 26	Liceo Peano

In dette sezioni, adeguatamente arredate, gli elettori non deambulanti potranno agevolmente esercitare il loro diritto di voto nonchè svolgere le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibito, unitamente alla tessera elettorale (se non già annotata), attestazione medica rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 15/05/2019

IL Vice Sindaco reggente

Antonino Lupi